

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6179 del 01/12/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6492 del 01/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Modifica non sostanziale di AIA.**

### La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore) per la gestione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2128 del 03/05/2019 è stata approvata la voltura dell'AIA n. 451/2012 e s.m.i. nella persona del Sig. Francesco Menichetti (nuovo gestore);

Vista l'istanza della M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 11/10/2022, prot. n. PG/2022/166804 del 11/10/2022, come di seguito riassumibile:

- **trasferimento di emissioni dall'interno dei locali dello stabilimento all'esterno:**
  - pesa dosaggio manuale integratori: modifica della condotta di espulsione dell'aria filtrata con realizzazione di un camino con emissione in esterno (**E34**) senza modifica dell'impianto di filtrazione;
  - area carico celle integratori: deviazione in esterno (**E36**) emissione polveri filtro a maniche;
  - area carico celle coccidiostatico: deviazione in esterno (**E37**) emissione polveri che si originano dalla tramoggia durante il rovesciamento del prodotto;
  - aspiratore centralizzato: deviazione in esterno (**E33**) polveri;
- **installazione di nuove emissioni in atmosfera:**
  - aspirazione di sicurezza area carica batteria carrelli (**E35**);

- spurgo compressori linea aerea compressa (E38, E39) portati in esterno da due distinte canalizzazioni (emissioni scarsamente rilevanti);
- **precisazioni AIA vigente:**
  - gruppo di 4 silos DMP43 dotati di due aspirazioni: segnalazione del fatto che le condotte di espulsione dell'aria non sono distinte, ma convergono in un unico camino; l'emissione si conferma in ambiente confinato, ma viene considerata diffusa e non puntiforme come riportato in AIA;
  - emissione E21 indicata in posizione errata, con l'aggiornamento dell'Allegato 3A fornito in sede di presentazione dell'istanza di modifica non sostanziale di AIA la posizione viene riportata correttamente;
  - correzione in planimetria 3A delle macchine presenti al IV e V piano;
  - segnalazione valori errati riferiti alle sezioni dei camini per le emissioni E4 ed E21;

Specificato che la Regione Emilia-Romagna con nota del 04/03/2022 acquisita al prot. n. PG/2022/37299 del 07/03/2022 relativa alla Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018 che recepisce l'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 inerente "Progetto per la realizzazione di nuovi silos per lo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti, e convogliamento in atmosfera di alcuni emissioni attualmente all'interno di locali dello stabilimento, senza alcun aumento della capacità produttiva della installazione" ha ritenuto necessario che il progetto fosse sottoposto a verifica di assoggettabilità a screening;

Dato atto che ad oggi non risulta sia stato emanato il provvedimento di assoggettabilità a screening relativo alla modifica sopra indicata da parte della Regione Emilia-Romagna;

Vista la nota prot. n. PG/2022/169594 del 17/10/2022 relativa alla procedibilità della domanda di modifica non sostanziale di AIA, in cui è stato specificato che:

1. la richiesta di modifica non sostanziale di AIA relativa al **trasferimento di emissioni dall'interno dei locali dello stabilimento all'esterno** è la stessa ricompresa nel più ampio progetto sottoposto a VAP di cui sopra, e che pertanto costituisce nella fattispecie una porzione del progetto originario per la quale è necessario presentare nuova VAP alla Regione Emilia-Romagna;
2. la richiesta di modifica non sostanziale di AIA relativa alle **nuove emissioni** riferite a aspirazione di sicurezza area carica batteria carrelli (E35) e spurgo compressori linea aerea compressa (E38, E39) risulta procedibile poiché trattasi di emissioni scarsamente rilevanti;
3. la modifica di AIA si configura come modifica non sostanziale: gli interventi sopra elencati non sono superiori alla soglia indicata in AIA e neppure le nuove emissioni incrementano del 50% le emissioni esistenti;
4. ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 4/2018 è risultato che:
  - l'impianto gestito dalla M.B. Mangimi S.p.a. ricade nella categoria di cui al punto B.2.31 "Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale" dell'Allegato B.2 della L.R. n. 4/2018;
  - il progetto di modifica di AIA di cui al punto 1. si presenta come ricompreso in soglia di Assoggettabilità a VIA (Screening) in quanto non è stata esclusa dal Gestore l'applicabilità del punto B.2.60 dell'Allegato B1 della Legge regionale n. 4/2018;

Dato atto pertanto che, come comunicato nella nota prot. n. PG/2022/169594 del 17/10/2022 di cui sopra, l'istanza è procedibile unicamente per le nuove emissioni e le precisazioni (come sopra elencato e specificato), mentre per il trasferimento di emissioni dall'interno dei locali dello stabilimento all'esterno l'istanza risulta improcedibile in quanto non è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ovvero non è stata esclusa tale verifica di assoggettabilità mediante l'applicazione dell'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

(Valutazione Ambientale Preliminare);

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/169643 del 17/10/2022 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale relativa unicamente alle nuove emissioni ed alle precisazioni, ricadenti nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggette ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2022/169692 del 17/10/2022 è stato chiesto al Servizio Territoriale di questa Agenzia il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota prot. n. PG/2022/195522 del 28/11/2022 il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha inviato il parere istruttorio;

Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2022/195522 del 28/11/2022 nel quale sono state accolte le modifiche relative alle nuove emissioni ed alle precisazioni;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

- 1 viene aggiornata al § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** la planimetria 3A;
- 2 viene aggiornato il § **C2.2.5 Emissioni diffuse** (tabella);
- 3 viene aggiornato il § **C2.2.6 Emissioni in atmosfera art. 272 comma 5 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**;
- 4 viene modificata al § **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** la Tabella 3 della prescrizione n. 21;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica

non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

## DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. relativa ai seguenti interventi:

- installazione di nuove emissioni in atmosfera: E35 Aspirazione sicurezza area carica batteria carrelli ed E38-E39 Spurgo compressori linea aria compressa;
- precisazioni su AIA vigente;

presentata dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. per il sito produttivo ubicato in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 451 del 09/11/2012 e s.m.i.:

1.1. viene aggiornata al § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** la planimetria 3A come segue:

Planimetria **3A REV. 11/2022** EMISSIONI IN ATMOSFERA;

1.2. viene aggiornata la tabella del § **C2.2.5 Emissioni diffuse** di cui vengono modificate le seguenti righe:

<b>Emissione diffusa e descrizione</b>	<b>Sistema abbattimento</b>
Silos materie prime e prodotti finiti, così suddivisi: - 12 sfiati batteria di 12 silos da 52 m <sup>3</sup> ciascuno, per prodotti finiti o cereali (DMP 44); - 12 sfiati batteria di 12 silos da 52 m <sup>3</sup> ciascuno, per prodotti finiti o cereali (DMP 45).	DMP 44 e 45: calze su ogni sfiato con emissione in ambiente confinato.
Area di carico automezzi in uscita con prodotti finiti con redler chiuso da silos batterie DMP 43-5 m.  Aspirazione sullo sfiato della batteria di 4 silos da 22 m <sup>3</sup> ciascuno, per calcio granulare o cereali in entrata (DMP 43-22 m).	Filtro a cartucce DMP 43-5 m in poliestere con pulizia automatica con aria compressa controcorrente con pressostato differenziale.  DMP 43-22 m: a servizio dei 4 silos vi è un filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente con pressostato differenziale con emissione in ambiente confinato.

1.3. viene modificato il § **C2.2.6 Emissioni in atmosfera art. 272 comma 5 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, come di seguito specificato:

Le emissioni E29, E30, E31 relative a ricambi d'aria ai fini della protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro e le emissioni E35 (aspirazione sicurezza area carica batteria carrelli) ed E38-E39 (spurgo compressori linea aria compressa), non sono sottoposte ad

autorizzazione ai sensi del Titolo I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ma vengono citate a solo titolo esaustivo.

Il punto di emissione E35 è relativo al ricambio d'aria del locale ove avviene la ricarica della batteria del carrello elevatore, pertanto rientra nella casistica dell'Art. 272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in quanto è esclusivamente adibito alla protezione ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

I punti di emissione E38 ed E39 sono relativi all'espulsione di aria alla temperatura di circa 50 C° derivante dalla linea compressori (al raggiungimento della temperatura di soglia) pertanto rientrano nella casistica dell'Art. 272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in quanto sono esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

- 1.4. viene modificata al § **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** la Tabella 3 della prescrizione n. 21; in particolare viene corretto il valore riferito alla **Sezione** per le emissioni E4 Raffreddamento pellet PC3 ed E21 Raffreddamento pellet PC1, come di seguito specificato:

Emissione	Portata (Nm³/h)	Altezza minima (m)	Sezione (m²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm³)	Sistema abbattimento
E4 Raffreddamento pellet P3	30.000	15	<del>0,28</del>	22	Polveri	10	Ciclone
			0,38		Composti organici volatili come COT	50	
E21 Raffreddamento pellet PC1	24.000	27	<del>0,64</del>	22	Polveri	10	Ciclone
			0,5		Composti organici volatili come COT	50	

2. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla M.B. Mangimi S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
3. di **precisare** che l'Allegato 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
4. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. di **fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla M.B. Mangimi S.p.a.;
- 8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad HERA S.p.a., nonché alla M.B. Mangimi S.p.a..

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**